

Codice A1702A

D.D. 20 settembre 2017, n. 918

Azienda agri-turistico-venatoria "Monteacuto Miogliola" - Permuta ed ampliamento territoriale.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 8.03.2004 e ss.mm.ii., con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 299 del 12.11.1998 con la quale l'azienda faunistico-venatoria "Monteacuto Miogliola" è stata trasformata e rinnovata nell'omonima azienda agri-turistico-venatoria per ha 678.37.85, ubicati nel territorio del Comune di Pareto e ricadenti nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, a favore della Signora Natalizia DE MARIA, fino al 31.1.2003;

vista la determinazione dirigenziale n. 54 del 1.03.1999 con la quale sono state istituite le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, di tipo "C", con facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenenti alle seguenti specie: fagiano, starna, pernice rossa e quaglia, aventi rispettivamente una superficie di ha 32.03.22, di ha 148.72.90 e di ha 45.28.70;

vista la successiva determinazione dirigenziale n. 3 del 14.01.2003 con la quale è stata rinnovata la concessione e le zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia di tipo "C", fino al 31.01.2009;

vista la determinazione dirigenziale n. 1074 del 24.11.2008 con la quale è stata:

- autorizzata la permuta con riduzione di superficie da ha 678.37.85 ad ha 673.03.75;
- rinnovata la concessione e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C; fino al 31.01.2015;

vista la determinazione dirigenziale n. 753 del 12.09.2014 con la quale sono state rinnovate la concessione e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, pernice rossa e quaglia, aventi rispettivamente una superficie di ha 32.03.22, di ha 148.72.90 e di ha 45.28.70;

vista l'istanza in data 30 giugno 2017, pervenuta il 4 luglio 2017, prot. n. 26133/A1702A, del concessionario Signora Natalizia DE MARIA, volta ad ottenere la permuta con ampliamento territoriale dell'A.A.T.V. "Monteacuto Miogliola";

considerato che nell'istanza viene previsto lo stralcio dal territorio dell'Azienda di una superficie di 16,7 ettari e l'ampliamento per una superficie pari a 43,70 ettari, che porterebbe la superficie totale dell'Azienda a 700.03.75 ettari, superando i requisiti dimensionali di cui all'art.22 della D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii;

visto il punto 7 dell'art. 36 della D.G.R. n. 15-11925 del 8.03.2004 e ss.mm.ii.;

vista l'integrazione all'istanza di permuta ed ampliamento del 31 luglio 2017, pervenuta il 1° agosto 2017, prot. n. 30085/A1702A con la quale viene ridefinita l'entità delle modifiche territoriali previste con l'inclusione di 43.59.06 ettari e l'esclusione di 16.63.44 ettari, che porterebbe

l'Azienda ad una estensione definitiva di 699.99.37 ettari, quindi rientrante nei requisiti dimensionali di cui all'art.22 della D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii;

vista la contestuale riduzione di una delle tre Zone di addestramento, allenamento e prove di cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, pernice rossa e quaglia, con passaggio dagli attuali 148.72.90 ettari a 146.85.05 ettari, con una diminuzione di 1.87.85 ettari, conformemente ai limiti dimensionali previsti dall'art. 1, comma 4 dei criteri approvati con D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998;

vista l'integrazione all'istanza di permuta ed ampliamento del 4 settembre 2017, pervenuta il 15 settembre 2017, prot. n. 33886/A1702A con la quale vengono trasmesse le planimetrie catastali aggiornate rispetto alla situazione pregressa ed attuale delle zone cani, in parte soggette a modifiche territoriali;

considerato che la richiesta di permuta rispetta i requisiti dimensionali di cui all'art. 22 della D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;

preso atto che il Consorzio dei proprietari, possessori o conduttori dei terreni, ai sensi all'art. 1 dello Statuto è valido fino al 31.12.2020, e che ai sensi del punto 9) al Direttore Concessionario spetta anche la facoltà di apportare tutte le modifiche di territorio che si rendessero opportune per il miglior funzionamento dell'AATV e perciò anche la facoltà di raccogliere adesioni di proprietari e di possessori che desiderano entrare a far parte del Consorzio, senza deliberazioni assembleari;

constatato che la richiesta è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza del concessionario, relativa alla permuta territoriale con riduzione della superficie aziendale, mediante esclusione di ettari 16.63.44 ed inclusione di ettari 43.59.06 e per l'area delimitata nella planimetria agli atti, per una superficie complessiva aziendale risultante di ettari 699.99.37 e la contestuale riduzione della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, di tipo "C", con facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, pernice rossa e quaglia, da 148.72.90 ettari a 146.85.05 ettari;

vista la D.G.R. n. 26-181 del 28.07.2014 "Integrazione delle schede contenute nell'allegato A della D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione"";

vista la D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione)";

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto la l. 157/1992 e ss.mm.ii.;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 17.10.2016,

determina

- di autorizzare, la permuta territoriale con ampliamento della superficie dell'azienda agri-turistico-venatoria denominata "Monteacuto Miogliola", ubicata nel Comune di Pareto e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, mediante esclusione di ettari 16.63.44 ed inclusione di ettari 43.59.06 e per l'area delimitata nella planimetria agli atti, per cui la superficie complessiva dell'azienda risulta di ettari 699.99.37, ferme restando tutte le altre condizioni stabilite con il precedente provvedimento di concessione;
- di autorizzare la riduzione territoriale della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, di tipo "C", con facoltà di sparo, da 148.72.90 ettari a 146.85.05 ettari, il tutto per l'area delimitata nella planimetria agli atti;

In relazione a tale modifica territoriale, che avrà efficacia dal 1 febbraio 2018, il concessionario è tenuto a ridelimitare l'area dell'azienda agri-turistico-venatoria e della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, con tabelle perimetrali idonee a individuare i nuovi confini.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 157/1992 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 15-11925 dell'8.03.2004 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii., nella determinazione dirigenziale n. 358 del 10.12.1998 e nella determinazione dirigenziale n. 71 del 09.03.1999.

La presente determinazione sarà trasmessa al concessionario, alla Provincia di Alessandria ed all'ATC AL4.

Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
- Dr. Paolo BALOCCO-